

IL TAR del LAZIO riconosce libera scelta ai Cittadini e autonomia agli infermieri e alle Farmacie

Circolare Federazione Nazionale n. 09/12 del 07/03/2012

La sentenza della Sezione Terza Quarter del Tar Lazio n. 184/2012 ha rigettato il ricorso promosso dal consiglio Nazionale dei Chimici nei confronti del Ministero della Salute, della Federazione IPASVI (oltre che della FoFi e FederLab) per l'annullamento del decreto 16 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali". Il ricorso era rivolto essenzialmente a censurare l'attività regolamentata dal decreto nei confronti dei soli infermieri. Infatti i Chimici agivano a tutela della categoria in quanto tra le varie competenze di detti professionisti hanno quella di effettuare analisi.

Il Tar ha respinto il ricorso evidenziando, relativamente alla su riportata censura, quanto segue.

"Con precipuo riferimento all'art. 3 del decreto ministeriale, che, come si è detto, disciplina le prestazioni erogabili dall'infermiere, è utile rilevare che l'infermiere può essere utilizzato in farmacia come supporto per il paziente che abbia bisogno di aiuto nelle medicazioni o, ancora, "nell'ambito dell'autocontrollo" e a domicilio del paziente per prestazioni - rientranti nella sua competenza professionale e sempre ricomprese fra quelle effettuabili in autonomia - che siano state prescritte dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. Si tratta di un servizio che la farmacia mette a disposizione del cliente che ne faccia richiesta e come supporto a quelle alle quali detto soggetto potrebbe provvedere personalmente ed autonomamente. Fra esse appare utile richiamare, ma solo in via esemplificativa, il test del colesterolo, effettuabile con un dispositivo autodiagnostico per la misurazione del colesterolo nel sangue, che consente un rapido controllo versando una goccia di sangue sulla striscia reattiva; il test di gravidanza, facilmente effettuabile dall'interessata con gli stick acquistabili in

farmacia; il test di menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine: il dispositivo, anch'esso acquistabile in farmacia, che



verifica l'eventuale stato di premenopausa; il test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, da fare a casa per verificare i primi sintomi di malattie del colon-retto. Dunque, nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per

esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione.

In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione".

Il Consiglio dei Chimici affermava altresì che il farmacista era inadeguato ad essere garante dell'attività svolta dall'infermiere, ma anche questa censura è stata respinta. Il Tar ha affermato che "la garanzia è nel titolo professionale che l'operatore sanitario deve possedere, e che è richiesto dall'art. 3 come condizione imprescindibile perché lo stesso possa operare in farmacia o presso l'abitazione del cliente. In altri termini, e per concludere sul punto, l'idoneità dell'infermiere a operare è desumibile dal possesso, da parte sua, del titolo abilitante ai sensi della normativa vigente. La valutazione dell'idoneità del professionista è dunque stata fatta a monte dagli organi deputati al rilascio del titolo, con la conseguenza che in capo al farmacista incombe solo l'obbligo di accertare, anche tramite gli Ordini provinciali, il possesso del predetto titolo. Si tratta, dunque, di una verifica di tipo oggettivo, che non lascia al farmacista alcuna valutazione discrezionale".

